



ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA II

10015 Ivrea (TO) - viale della Liberazione, 14 - Tel 0125 641088
e-mail: toic8ab00n@istruzione.it – Pec: toic8ab00n@pec.istruzione.it
Sito web: www.icivrea2.edu.it



CIRCOLARE N. 6

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - IVREA II-IVREA
Prot. 0004451 del 22/09/2025
VII (Entrata)

DOCENTI
COLLABORATORI SCOLASTICI
PC: ALLA DSGA

**OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA
A.S.2025-26.**

Con la presente si riportano alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica, riguardando in via primaria i docenti ma anche il personale ausiliario e a diverso titolo il Dirigente scolastico, il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola. "art. 25 D.Lgs. 165/2001".

La responsabilità dei docenti

Si ricorda che la responsabilità e l'obbligo di vigilanza iniziano con l'ingresso degli alunni negli spazi di pertinenza dell'Istituto e si concludono con il termine delle attività scolastiche all'uscita (porta o cancello a seconda del plesso), durando quindi fino al subentro dei genitori o di persona maggiorenne da questi delegata.

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno e ridotta la capacità d'intendere e di volere.

L'obbligo di vigilanza si estende a tutte le attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, compresi i viaggi d'istruzione e le uscite sul territorio. La responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, **ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.**

A questo proposito si possono consultare gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980. L'art. 2048, 3° comma del Codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;

- dimostra il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o non superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto.

Si ricorda che nel caso in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra, la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Compiti del personale docente

1. I docenti hanno l'obbligo di sorveglianza e vigilanza sugli alunni loro affidati durante tutta la giornata scolastica, in qualsiasi luogo e attività, sia all'interno degli edifici scolastici che all'esterno.

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/2/1994 n. 162).

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze particolari, per disposizione della Dirigente e dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari;

Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Il corretto esercizio della vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
 - l'attenzione continua al comportamento delle alunne e degli alunni, ai quali non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
 - l'intervento sollecito, tendente a far impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
 - l'azione di prevenzione che si esercita tenendo le alunne e gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivate.
-
- ***Vigilanza durante l'attività didattica***
 - Durante l'attività didattica il docente deve assicurare la propria presenza continua.
 - La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
 - Se, per causa di forza maggiore, il docente dovesse allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza.

- È vietato espellere dall'aula, anche solo momentaneamente, uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto all'obbligo di vigilanza.
- In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti
- sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il responsabile di plesso.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule laboratoriali, e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza.
- Si ricorda il divieto dell'uso del cellulare (vedi circ. n. 3 del 15/09/2025, per infrazioni a questa disposizione i docenti annoteranno sul registro elettronico e provvederanno ad avvisare tempestivamente la Dirigente scolastica.
- Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:
 - ~ l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di estrema vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
 - ~ l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo;
 - ~ il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ingresso:

All'ingresso degli alunni i docenti devono essere presenti **per accoglierli 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 c5 CCNL 29/11/2007) dell'Art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “. Gli alunni che arrivano in ritardo, devono raggiungere la loro aula immediatamente e non devono soffermarsi nei corridoi o nelle pertinenze della scuola esterne/interne. In caso di ritardo reiterato, in personale è tenuto ad avvisare il referente di plesso e la Dirigente per adottare i provvedimenti necessari.

Uscita:

Per quanto riguarda il momento **dell'uscita da scuola** i docenti terranno presenti i seguenti principi generali:

- gli insegnanti dell'ultima ora accompagnano gli alunni all'uscita (cancello o porta della scuola a seconda dei plessi);
- i docenti con i collaboratori assistono alle operazioni di uscita da scuola;
- i genitori che non possono provvedere al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo per i casi specifici, secondo la delibera del Consiglio di Istituto n.59 del 22/12/2022 (classi quarte e quinte scuola

primaria e classi scuola secondaria) in possesso di richiesta con apposito modulo firmato dai genitori e conservato agli atti della scuola;

- in caso di ritardo, non segnalato in precedenza, del responsabile del minore, l'insegnante, a cui è affidato il bambino, si prende carico della situazione, coadiuvato dal collaboratore scolastico che in tali casi viene autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali e cercherà di contattare i genitori. **L'alunno resterà a scuola sotto la sorveglianza del docente.** Nel caso lo studente non venga ritirato e si avvicini l'orario di chiusura della scuola senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale al quale chiederà di rintracciare i genitori. Come extrema ratio il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

Vigilanza durante l'intervallo e dopo la refezione

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione. Occorre scoraggiare negli alunni atteggiamenti eccessivamente esuberanti, per prevenire incidenti ed eventuali danni a strutture ed arredi.

Si suggerisce eventualmente di suddividere gli spazi del cortile delimitando delle aree in modo che ciascun gruppo classe possa farne un adeguato utilizzo.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **non è mai consentito** l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Si invitano i docenti a non permettere l'uscita dall'aula degli alunni per svolgere vari incarichi. Nel caso di necessità urgenti i docenti dovranno rivolgersi al personale ausiliario.

Allontanamento alunni dalla classe

- Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta (e sempre dopo aver verificato la presenza del collaboratore scolastico al piano), fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario.

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità

- La vigilanza sull'alunna/o con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- **Per i casi particolarmente gravi di allievi con disabilità che risultino imprevedibili nelle proprie azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza dell'aula o dello spazio**

utilizzato dall'alunna/o, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

Uscite di sicurezza e scale di emergenza

L'utilizzo delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è severamente vietato.

Cambio dell'ora(scuola secondaria)

Il cambio dell'ora deve avvenire possibilmente in modo celere, evitando di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

- Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito dal collaboratore scolastico, si sposterà velocemente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.
- In caso di ritardo dei docenti, i collaboratori scolastici, devono vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante.
- Si deve evitare di lasciare per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante.

Gli insegnanti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Uscite didattiche-viaggi di istruzione e visite guidate

Nei casi di partecipazione delle classi ad attività extrascolastiche i docenti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere adeguata attività di sorveglianza.

Si ricorda che durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee al fine di garantire l'adeguata sorveglianza agli studenti.

Gli insegnanti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati nei momenti di salita e discesa dai mezzi di trasporto ed in tutti i tragitti a piedi.

Gli insegnanti devono portare con sé l'elenco degli alunni con i recapiti telefonici dei genitori. All'inizio del viaggio e all'inizio di ogni spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto va fatto l'appello. Occorre portare la valigetta del pronto soccorso ed essere muniti dei numeri di emergenza.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti controllino le camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento tra i quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose.
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Particolare attenzione sarà rivolta alla vigilanza e all'assistenza degli alunni con disabilità.

Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A). Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Essendo quindi la mansione di vigilanza prioritaria, ne consegue che in caso di necessità, si possano abbandonare i compiti abituali al fine di garantire la massima vigilanza degli studenti. In particolare i collaboratori scolastici devono:

- Verificare che i cancelli dei plessi siano chiusi e aperti solo all'occorrenza.
- Sorvegliare al momento dell'entrata : gli ingressi, l'atrio ed i corridoi.
- Mantenere le loro postazioni durante le ore di lezione, sorvegliando gli alunni che escono dall'aula.
- Tenersi a disposizione degli insegnanti che avessero bisogno urgente di allontanarsi dall'aula.
- Controllare durante l'intervallo l'accesso ai servizi collaborando con i docenti nella sorveglianza.

N.B. Le prescrizioni contenute nella presente circolare hanno carattere permanente fino all'emanazione di nuove disposizioni.

Le azioni di accoglienza, monitoraggio, vigilanza, promozione finalizzate al buon andamento dell'istituzione scolastica sono solidalmente condivise da tutto il personale.

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Irene Caterina Paladino.